

Accordo Quadro tra

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, di seguito denominata SABAP-NA-MET, con sede in Napoli, Piazza del Plebiscito, 1 (Palazzo Reale - Scala N) 80132, nella persona del Soprintendente Arch. Mariano Nuzzo domiciliato per la carica presso la Soprintendenza

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", d' ora in avanti denominato anche "Dipartimento", rappresentato dal Direttore, Prof. Andrea Mazzucchi, domiciliato per la propria carica presso la sede del Dipartimento, in Napoli, alla via Porta di Massa n.1

Premesso che

- la Soprintendenza, che è l'organo periferico del MiC deputato alla tutela del patrimonio nonché alla ricerca ed alla valorizzazione territoriale, intende promuovere azioni di conoscenza, recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area metropolitana di Napoli;
- l'**Università degli Studi di Napoli "Federico II"** ha tra i propri obiettivi quello di promuovere e valorizzare anche mediante accordi di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, le ricerche nei principali settori della conoscenza applicandone i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese;
- Il **Dipartimento di Studi Umanistici** svolge attività interdisciplinari per lo sviluppo delle conoscenze in ambito umanistico e annovera discipline ed insegnamenti deputati alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni culturali. Inoltre, il Dipartimento è struttura pubblica di eccellenza per la costruzione dello spazio internazionale della ricerca scientifica, volta alla conoscenza e sperimentazione di metodologie innovative, implicanti l'applicazione di tecnologie avanzate nel campo dei beni culturali e del patrimonio culturale europeo ed internazionale, e realizza collegamenti con Università, Centri di Ricerca ed Istituzioni museali. Infine, il Dipartimento sperimenta e trasferisce conoscenze e nuove metodologie alle giovani generazioni di scienziati e alle future classi dirigenti, contribuendo a prefigurare una reale integrazione fra mondo della

formazione universitaria e mondo del lavoro, tra ricerca universitaria e sviluppo economico;

- Il **Dipartimento** e la **Soprintendenza** hanno avviato la collaborazione nei seguenti ambiti: valorizzazione, studio e fruizione dei beni culturali del territorio flegreo, in particolare di quelli di Pozzuoli;

- Il Consiglio del Dipartimento, con delibera n. 9.1.4 del 26/06/2024 ha approvato il presente Accordo;

Stipulano

il presente Accordo, sottoscrivendo l'Articolato di seguito riportato.

Art.1

Premesse

Le premesse al presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

Principi Generali

Le Parti riconoscono l'alto valore delle potenziali attività di promozione culturale, comunicazione, diffusione e sensibilizzazione relative alle tematiche culturali che possono essere sviluppate in sinergia, al fine di raggiungere effetti moltiplicatori nell'interesse del territorio, in conformità agli intenti e alle missioni istituzionali delle parti medesime.

Le Parti, inoltre, riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare adeguate forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, individuando nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, mediante la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione della conoscenza ed esperienze anche ad elevato contenuto tecnologico. Infine, le Parti si impegnano a dar seguito all' Accordo Quadro in piena adesione ai principi di efficacia e trasparenza.

Art.3

Finalità

La finalità del presente Accordo Quadro è la creazione di effetti sinergici nel campo della diffusione della cultura, dell'avanzamento della conoscenza, dell'innalzamento della qualità e del trasferimento dei contenuti nella comunicazione nazionale ed europea, anche mediante l'uso di tecnologie innovative.

Pertanto, le Parti si impegnano reciprocamente, conformemente alla normativa generale e speciale che ne disciplina l'attività, e per quanto di competenza di ciascuna, a collaborare per: attività di studio, schedatura e catalogazione finalizzate alla maggiore conoscenza e fruizione degli oggetti relativi agli arredi scultorei e ai materiali lapidei rinvenuti nel corso degli scavi condotti al Rione Terra a partire dal 1993 e conservati presso i depositi della Soprintendenza, con il fine di renderli fruibili nell'ambito di un progetto più ampio di Parco Archeologico Urbano.

Art. 4

Comitato di Coordinamento

Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, le Parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento, composto dai referenti scientifici a seconda degli specifici ambiti di competenza, come segue:

- Per il Dipartimento di Studi Umanistici, Prof. Carmela Capaldi;
- Per la Soprintendenza, la dott.ssa Maria Luisa Tardugno, funzionario di zona;

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- pianifica gli interventi;
- effettua il monitoraggio delle iniziative realizzate in collaborazione;
- redige relazioni periodiche sull'andamento delle suddette attività, le quali sono sottoposte, per quanto concerne il Dipartimento al Consiglio del medesimo, per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali, Alta Formazione e Rapporti con il Territorio.

Art. 5

Coperture Assicurative

Le Parti danno atto che i soggetti, i quali svolgeranno le attività oggetto dell'Accordo, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Il **DSU** attesta che le polizze assicurative stipulate dall' Ateneo -che si estendono agli accordi con enti pubblici e privati-comprendono i danni derivanti sia da infortuni, che da responsabilità civile verso terzi, anche a causa dell'utilizzo di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari.

Art.6

Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo Quadro dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare mediante pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In ogni caso, salva contraria pattuizione contenuta anche nelle convenzioni attuative, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione contenuta nelle suddette convenzioni attuative.

Art. 7

Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all' esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Ai fini del presente Accordo si intendono per informazioni riservate tutte le informazioni di qualsiasi natura trasmesse nell'ambito dell'attività oggetto dell'Accordo, sia in forma scritta che orale o tramite immagini, sotto forma di campioni, strumenti, documentazione tecnica ed ogni altra connessa informazione.

L' obbligo di riservatezza si intende esteso per un periodo di 12 mesi dalla scadenza del presente Accordo.

Art. 8

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali sono raccolti ai fini del presente Accordo Quadro e vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali delle Parti, Titolari del trattamento.

Agli interessati competono i diritti di cui agli articoli 15-22 del G.D.P.R. 2016 /679 che possono essere rappresentati ai Responsabili per la protezione dei dati appositamente nominati dai Titolari del trattamento, ove si giudichi il trattamento dei dati non conforme alla normativa in vigore.

Per il DSU, per qualsiasi altra istanza deve essere contattato il Direttore del Dipartimento nella qualità di referente per il trattamento dei dati personali del Dipartimento.

Art.9

Oneri

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle Parti. Eventuali oneri potranno essere determinati in singole convenzioni attuative, che individueranno le strutture organizzative di ciascuna parte alle quali i predetti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei fondi necessari, nonché specifica approvazione da parte degli Organi di Governo del Dipartimento o dell'Ateneo.

È fatta salva la possibilità di conferire in carichi nell'ambito delle attività di Catalogazione promosse dalla SABAP-NA-MET.

Art. 10

Durata ed Eventuale Rinnovo

Il presente Accordo Quadro ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto fra le Parti.

Art. 11

Recesso o Risoluzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Art. 12

Redazione e Registrazione

La presente scrittura privata è redatta in doppio originale e sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Art 13

Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Napoli, lì

Per la **Soprintendenza**

Il Rappresentante

Napoli, lì

Per il **Dipartimento**

Il Direttore
